

Consiglio di Stato Giurisdizionale centrale d'appello sez. IV 5/5/2011 n. 2706

Riforma della sentenza del TAR Lazio, Roma sez. III n. 33541/2010, resa tra le parti, concernente direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 1998 - annullamento

(omissis)

## **FATTO**

1.- Con gravame proposto innanzi al TAR Lazio il Codacons ha impugnato il DM del 12 dicembre 1997, adottato ai sensi dell'art.6 del D.lgvo n.285/1992, recante le direttive ed il calendario relativo all'anno 1998 per le limitazioni alla circolazione stradale dei mezzi pesanti (veicoli superiori a 7,5 tonnellate) fuori dai centri abitati, nelle parti in cui il provvedimento censurato:

a) non ha incluso tra le giornate per cui era stato previsto il suddetto divieto quelle precedenti e successive ad alcune festività;

b) ha individuato le categorie di mezzi pesanti per i quali non valeva il divieto "de quo".

Con il ricorso sono stati, altresì, impugnati i provvedimenti prefettizi autorizzativi, nell'ambito di ciascuna provincia, delle deroghe consentite dalla legge alla circolazione dei mezzi pesanti nei giorni del divieto.

1.1.- Il ricorso è stato sostenuto con motivi di doglianza così riassumibili:

1) Violazione dell'art.6 del D.lgvo n.285/1992, dell'art. 6 del DPR n.495/1992 e degli artt. 32, 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e sviamento;

2) Violazione art.6 del D.lgvo n.285/1992, dell'art.6 del DPR n.495/1992, degli artt.32, 41 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e sviamento.

1.2.- Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo, con il quale è stata prospettata la illogicità della mancata inclusione di alcune giornate, dettagliatamente indicate nel gravame, precedenti o successive ad alcune festività, tra quelle per le quali vige il divieto di cui si tratta. Il Tribunale ha pertanto annullato il Decreto ministeriale 12.12.1997 (emesso per l'anno 1998) per la sopra richiamata ragione, rigettando la domanda di risarcimento del danno.

2. -Il Ministero delle infrastrutture ha impugnato la sentenza del TAR con l'appello in trattazione, chiedendone la riforma nel merito e, nella preventiva sede cautelare, la sospensione dell'esecutività.

2.1.- In sede di decisione di quest'ultima domanda (c.c. 22.3.2011), il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e sentite sul punto le parti, ha ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza semplificata, a norma dell'art. 60 del CPA ed ha pertanto trattenuto il ricorso per la decisione nel merito.

## **DIRITTO**

1.- L'appello, che deduce tre ordini di censure, è infondato.

1.1.- Non può porsi in alcun dubbio la legittimazione generale ad agire dell'appellato CODACONS, già ribadita da pacifica giurisprudenza (v. ex multis Cons di Stato, sez.VI, n.2921/2008) in quanto titolare di un interesse autonomo ed esponenziale di interessi di cittadini-utenti del settore di riferimento e, nella specie, con particolare riguardo ai provvedimenti amministrativi in materia di tutela della sicurezza della circolazione stradale ed autostradale. Il primo mezzo è perciò infondato.

1.2.- Nel merito non può condividersi neppure la tesi svolta dall'appellante, nel secondo ordine di motivi, per cui "la valutazione amministrativa attinente alla individuazione delle giornate interessate dalle limitazioni alla circolazione stradale di talune tipologie di veicoli, concreta un'evidente ipotesi di discrezionalità tecnica", i cui elementi sfuggono al sindacato giurisdizionale. Rammentata e premessa la distinzione tra "merito tecnico" / "discrezionalità-tecnica", e legittimità amministrativa, il Collegio deve ribadire che, per principio ampiamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, entrambe le prime due sfere non sono invase allorché il sindacato del giudice amministrativo non attiene all'opportunità delle scelte o alla corretta applicazione di regole tecniche, ma ha per oggetto, tra gli altri profili, figure sintomatiche quali l'eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità (cfr., ad es., Cons di Stato, sez. V, n.647/1989 e sez. VI, n.5156/2002); non

esula pertanto dai limiti del sindacato di legittimità attribuito al giudice amministrativo la gravata sentenza del TAR, ove essa pone in rilievo che, essendo le giornate escluse dal divieto cionondimeno “caratterizzate da una notevole intensificazione della circolazione stradale extraurbana, superiore anche a quella che caratterizza le giornate propriamente festive per le quali sono state fissate le limitazioni alla circolazione, la mancata previsione per le stesse del divieto in questione risulta essere del tutto ingiustificata ed in palese contraddizione con le finalità di interesse pubblico (riduzione del rischio di incidenti) connesse all'introduzione del ripetuto divieto”.

1.3.- Parimenti infondato è il terzo ordine di doglianze, anzitutto ove pone in dubbio la permanenza in capo all'appellata associazione di un interesse alla conferma della pronuncia gravata, riguardando essa un provvedimento con efficacia limitata al 1998. L'interpretazione accolta dal TAR, infatti, costituisce un'applicazione di completamento e razionalizzazione di un complesso normativo ancora attualmente vigente e quindi operante ben oltre l'ambito temporale del decorso anno 1998. Al contrario, ritenere venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso, in ragione del superamento dell'anno 1998, equivarrebbe a negare ogni tutela nei confronti di atti amministrativi per i quali, nelle more del processo amministrativo, non si pervenga ad annullamento nell'arco temporale della loro efficacia.

- Non contrasta con l'orientamento qui accolto il disposto dell'art. 3 della legge n. 241/1990, invocato dall'appellante nella parte in cui esclude l'obbligo di motivazione dei provvedimenti generali. Ed invero, in disparte il fatto che la pronuncia gravata non opera alcun riferimento alla predetta disposizione (questione quindi fuori del contendere), va osservato che l'orientamento accolto dal TAR si basa sull'eccesso di potere non per difetto di motivazione, ma per illogicità della scelte amministrative (compiute in senso restrittivo) in rapporto alla “ratio” complessiva della regolamentazione varata.

2.- Conclusivamente l'appello deve essere respinto, restando confermata la sentenza del TAR e, conseguentemente, gli effetti conformativi da essa derivanti per l'Amministrazione, mediante integrazione delle omissioni riscontrate dal primo giudice ed in fatto specificate.

3.- In ordine alle spese del presente grado di giudizio, reputa equo il Collegio compensarle fra le parti trattandosi della prima affermazione del vizio logico, nella sede di appello, con riguardo a casi del genere di quello qui in esame (nella specie con riferimento, appunto, a carico del Decreto 12.12.1997, con pronuncia, che, per quanto emessa a proposito di atto attinente all'anno 1998, dovrebbe avere una funzione di orientamento anche per i casi futuri). Le spese possono pertanto essere compensate.

### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l'appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

*(omissis)*